

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO MINISTERIALE N. 37 DEL 22 GENNAIO 2008 RISPETTO ALLA LEGGE 46/90.

AMBITO DI APPLICAZIONE - ART. 1

Il DM N. 37 del 22/01/2008 trova applicazione negli interventi relativi agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione, quanto disposto dal DM si applica dal punto di consegna della fornitura.

Pertanto le nuove disposizioni riguardano non più solamente gli impianti *<<...relativi agli edifici adibiti ad uso civile...>>* ma anche tutti gli altri, cosa peraltro che già avveniva esclusivamente per gli impianti elettrici e non per le altre tipologie come quelli termici, gas, radiotelevisivi, antincendio, ecc.

Il DM 37/2008, tuttavia NON TROVA APPLICAZIONE per gli impianti o parte di essi che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica come ad esempio gli impianti in ambito ferroviario e militare. Così come non si applica a quella parte di impianto considerata "pre-contatore" in senso lato.

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI – ART. 1

Gli impianti sono sempre classificati in sette tipologie elencati come prima con le lettere: a), b), c), d), e), f), g), ma le definizioni degli stessi sono diverse, anche in modo rilevante, rispetto a quelle della L. 46/90.

Di seguito riportiamo una tabella nella quale si evidenziano le differenze:

L. 46/90	DM 37/08	Differenza
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; meglio specificati nel regolamento come: Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.	a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;	Sono inserite le seguenti definizioni: la trasformazione degli impianti, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e quelli delle automazioni di porte, cancelli e barriere. Per questi ultimi impianti, pare, indipendentemente dal tipo di alimentazione (bassissima o bassa tensione).
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; meglio specificati nel regolamento come: Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.	b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;	Non comprende più gli impianti inerenti la protezione da scariche atmosferiche.
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;	c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;	Sono inseriti esplicitamente gli impianti di refrigerazione, così sono inserite le opere (non specificate diversamente) di evacuazione dei prodotti della condense, di ventilazione ed aerazione.

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;	d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;	Pur essendo la definizione diversa, non si tratta di differente tipologia di impianti.
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; meglio specificati nel regolamento come: Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.	e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;	Sono inserite esplicitamente le opere (non specificate diversamente) di evacuazione dei prodotti delle condense, di ventilazione ed aerazione.
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili	f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;	Identica definizione
g) gli impianti di protezione antincendio. meglio specificati nel regolamento come: Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio	g) impianti di protezione antincendio.	Identica definizione

ART. 2**LA DIFFERENZA TRA LE TIPOLOGIE DI IMPIANTI È ANCORA MAGGIORMENTE SPECIFICATA SE SI ENTRA NEL DETTAGLIO DELLE DEFINIZIONI**

DM 37/08 - ART. 1. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	DM 37/08 - ART. 2. DEFINIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI	NOVITÀ
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;	Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;	Sono ricompresi gli impianti di produzione (generatori) non esplicitamente indicati nella L. 46/90, anche se nel limite di potenza di 20 kw. Sono comprese anche le automazioni di porte, cancelli e barriere (per questi impianti, pare, indipendentemente dal tipo di alimentazione). Sono compresi anche gli impianti esterni agli edifici se funzionalmente collegati: ad esempio illuminazioni di giardini ed insegne luminose. Sono nella tipologia a) di impianti quelli ad installazione fissa alimentati a tensione superiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua. Inoltre, i sistemi di protezione contro le contro le scariche atmosferiche sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;	Impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;	Il limite di classificazione dell'impianto b) è determinato dalla alimentazione. Le installazioni fisse alimentate a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua sono considerate elettroniche. NON fanno più parte di questa categoria di impianti i sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche perché sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. È chiarito che in questa categoria rientrano gli impianti di trasmissione segnali, voce e dati (cablaggi strutturati). Per tali impianti non è data limitazione dimensionale, ma l'autorizzazione indicata deve essere intesa come la "vecchia" autorizzazione Telecom che è necessaria per connettere l'impianto alla rete pubblica qualora tale connessione sia effettuata per mezzo di un numero di linee superiore a due (L. 109/91 e DM 314/92). Gli impianti di sicurezza anti intrusione sono in questa tipologia ma NON gli impianti di sicurezza intesi come rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;	NON CITATI NELLE DEFINIZIONI	Tale tipologia di impianto non è diversamente esplicitata nelle definizioni del DM 37/08. È da notare nuovamente come siano inserite esplicitamente le opere (non specificate diversamente) di evacuazione dei prodotti delle condense, di ventilazione ed aerazione
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;	NON CITATI NELLE DEFINIZIONI	Tale tipologia di impianto non è diversamente esplicitata nelle definizioni del DM 37/08.

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;	Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;	È da notare nuovamente come siano inserite esplicitamente le predisposizioni edili (citare espressamente) e meccaniche (citare espressamente) per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;	NON CITATI NELLE DEFINIZIONI	Si ricorda che per tali impianti esistono precise e puntuali norme giuridiche e tecniche cui il DM rimanda esplicitamente.
g) gli impianti di protezione antincendio.	Impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;	È chiarito oltre ogni dubbio che anche gli impianti manuali sono inseriti in questa tipologia, così come è chiarito che gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio sono impianti per i quali è necessaria l'abilitazione specifica per gli impianti indicati all'art. 1, comma 2° lettera g) del DM 37/08 e non rientrano in altre tipologie impiantistiche.

ALTRE NOVITÀ NELLE DEFINIZIONI - ART. 2

Potenza impegnata: è il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati. Pertanto se il fornitore di gas (ad esempio) attiva una fornitura idonea al funzionamento di apparecchi sino a 60 kw, ma ne sono installati complessivamente per un uso di 30 kw, la potenza da considerare anche ai fini della progettazione è quella di 60 kw.

Uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili possiedono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4. Si tratta del caso di installazioni, per così dire, "in conto proprio" tipiche delle grandi strutture con servizi di manutenzione interna. Non ha nulla a che vedere con gli uffici tecnici di una impresa edile che non sia abilitata esplicitamente come impresa all'installazione di impianti.

Ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore. La manutenzione ordinaria se eseguita secondo le istruzioni dell'installatore (si veda oltre) può essere fatta da chiunque, ad eccezione degli impianti lettera f) (si veda oltre).

ALTRE NOVITÀ PER LE IMPRESE ABILITATE (art. 3)

Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 ribadisce quanto era sancito nella L. 46/90, ovvero gli impianti posso essere installati ed essere oggetto di manutenzione solamente da IMPRESE con all'interno un soggetto che abbia i requisiti professionali (responsabile tecnico), non da soggetti che non siano imprese anche se posseggono i requisiti professionali.

Responsabile tecnico: è chiarito che il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Per le IMPRESE NON INSTALLATRICI, purché abbiano all'interno uffici tecnici e responsabile tecnico è chiarito che sono ESCLUSIVAMENTE autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, RELATIVI ESCLUSIVAMENTE ALLE PROPRIE STRUTTURE INTERNE e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti, NON ALTRI IMPIANTI. A TALI IMPRESE NON È ASSOLUTAMENTE PERMESSO INSTALLARE, O FARE MANUTENZIONE, AD ALTRI SOGGETTI ANCHE SE SI TRATTA DI IMPRESE CONSOCIATE, PARTECIPATE O SIMILI.

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (art. 4)

Il DM 37/08 ha variato i requisiti tecnico professionali nel modo seguente.

Nel caso di **LAUREA** in materia tecnica specifica è sufficiente il titolo di studio senza esperienza lavorativa.

Nel caso di **DIPLOMA O QUALIFICA CONSEGUITA AL TERMINE DI SCUOLA SECONDARIA DEL SECONDO CICLO** (maturità con accesso all'università), gli anni **CONTINUATIVI** di inserimento alle dirette dipendenze di una impresa del settore, aumentano da uno a due (nel caso di lavoro non a tempo pieno il periodo è proporzionalmente maggiorato) per gli impianti delle lettere a), b), c), e), f), g), mentre per quelli della lettera d) rimane uno (nel caso di lavoro non a tempo pieno il periodo è proporzionalmente maggiorato).

Per chi ha conseguito **TITOLO O ATTESTATO AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE**, il periodo di inserimento aumenta da due a quattro anni **CONSECUTIVI** per gli impianti delle lettere a), b), c), e), f), g) (nel caso di lavoro non a tempo pieno il periodo è proporzionalmente maggiorato), mentre per quelli della lettera d) rimane uno (nel caso di lavoro non a tempo pieno il periodo è proporzionalmente maggiorato).

Rimane, invece, invariato il **PERIODO DI TRE ANNI COME OPERAIO SPECIALIZZATO** necessario per ottenere l'abilitazione, per chi ha svolto prestazioni lavorative alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo per cui si richiede l'abilitazione. Tale periodo di tre anni è computato escludendo quello ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato. Nel caso di lavoro non a tempo pieno il periodo è proporzionalmente maggiorato.

Novità, invece per **TITOLARI E SOCI DI IMPRESA E COLLABORATORI FAMILIARI**, per costoro l'esperienza idonea ad essere riconosciuti come responsabili tecnici aumenta da tre a sei anni per gli impianti delle lettere a), b), c), e), f), g), mentre per quelli della lettera d) aumenta da tre a quattro anni.

COME NELLA L. 46/90 NON VIENE MENZIONATO IN NESSUN CASO L'OBLIGO DI SUPERAMENTO DI SPECIFICO ESAME DI ABILITAZIONE O RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE.

PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI (art. 5)

Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 inserisce un'altra differenza sostanziale nelle prescrizioni riguardanti l'obbligo di progettazione degli impianti. **Infatti, con la dicitura "Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto." indica che È SEMPRE OBBLIGATORIO UN PROGETTO.**

Secondo la tipologia di impianto, però, il progetto DEVE essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, oppure PUÒ, come specificato all'articolo 7, comma 2, essere redatto, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

In ogni caso, il progetto deve sempre esserci ed essere alla base dell'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti. In alcuni casi, ad esempio installazioni in edifici connessi ad interventi edilizi subordinati a permesso a costruire o DIA va preventivamente depositato allo sportello unico per l'edilizia contestualmente al progetto edilizio (art. 11) indipendentemente se firmato da tecnico abilitato o responsabile tecnico dell'impresa installatrice (si veda oltre).

Di seguito si citano i casi di impianti con obbligo di progetto redatto necessariamente da professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica. L'elaborazione di detti progetti deve seguire la regola dell'arte (es. CEI 02). In altre parole essere redatti conformemente alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo.

IMPIANTI CON OBBLIGO DI PROGETTO REDATTO DA PROFESSIONISTA ISCRITTO NEGLI ALBI PROFESSIONALI	RIFERIMENTO "LETTERA IMPIANTO" ex DM 37/08
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq	a)
impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;	a)
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq	a)

impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc	a)
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione	b)
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora	c)
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio	e)
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10	g)
NOTA IMPORTANTE MAI è previsto il progetto del tecnico professionista per gli impianti della lettera d); SEMPRE è previsto il progetto per l'installazione degli impianti della lettera f) ma è un caso disciplinato da norme specifiche.	

Il progetto del tecnico professionista deve contenere sempre almeno gli schemi dell'impianto e I DISEGNI PLANIMETRICI nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare, nel rispetto delle specifiche normative tecniche vigenti ai luoghi di installazione, nonché alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Qualora l'impianto progettato sia oggetto di variazione in corso d'opera, il progetto originario deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti. L'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità sia al progetto sia alle eventuali varianti. Il progetto è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori nel caso di rifacimento e installazione di nuovi impianti in edifici già dotati di certificato di agibilità, contestualmente al progetto edilizio in caso di permesso a costruire o DIA.

Nel caso di progetto NON obbligatoriamente redatto dal tecnico professionista, ma dal responsabile tecnico dell'impresa, l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera, NON QUINDI DA DISEGNI PLANIMETRICI. Nel mondo elettrico si fa riferimento alla guida CEI 03, in quello gas alla guida CIG per la compilazione degli allegati obbligatori

Non esiste più la possibilità da parte dell'installatore (responsabile tecnico) di dimensionare l'installazione in corso d'opera. L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE PROGETTATA FORMALMENTE PRIMA DELL'ESECUZIONE.

REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI (art. 6)

Gli impianti devono essere realizzati ESCLUSIVAMENTE secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e le imprese installatrici sono responsabili della corretta esecuzione. Per regola dell'arte si intende la conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. IL CONCETTO DI LIVELLO DI SICUREZZA EQUIVALENTE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 5 DEL DPR 447/91 (Regolamento della L 46/90) NEL CASO IN CUI NON VENGANO SEGUITE LE NORME TECNICHE UNI E CEI NON ESISTE PIÙ.

Nel caso di impianti realizzati in attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/89 e le relative modificazioni.

In altre parole la norma citata è la seguente:

Nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione delle attività industriali i fabbricanti sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente. In particolare i fabbricanti devono ottenere dal competente comando dei vigili del fuoco le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi previste dalle norme vigenti ed uniformarsi alle disposizioni contenute nel:

- regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
- regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
- testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
- legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, integrazioni e decreti applicativi;
- decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
- legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Il richiamo alle disposizioni di cui sopra va esteso alle successive modifiche ed integrazioni nonché ai decreti applicativi

Tale DPCM 31/03/89 è la norma di attuazione del DPR 17/05/88 n. 175 inerente ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

GLI IMPIANTI ELETTRICI "CIVILI" REALIZZATI PRIMA DEL 13/03/90 (precedenti L. 46/90) (art. 6)

Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13/03/90 (precedenti L. 46/90) si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (art. 7)

NON ESISTE PIÙ IL "MODULO MINISTERIALE" DELLA L. 46/90 ORA È DIVERSA!

Ora vale la "modulistica" degli allegati I e II del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

Allegato I per ditte installatrici propriamente dette;

Allegato II per ditte non installatrici per i propri impianti;

In ogni caso le modifiche non sono radicali, ma la novità è che vale per tutte installazioni di tutti gli impianti negli edifici siano essi civili o non civili.

La novità rilevante riguarda il gas in quanto si deve indicare la potenza massima impegnata (erogazione del contatore) e non quella utilizzata (sommatoria degli apparecchi installati o installabili).

Nel primo caso, Allegato I per ditte installatrici propriamente dette, il modulo allegato al DM non presenta la firma di ricevuta da parte del cliente, cosa del resto riscontrata anche in quella prevista dalla L. 46/90. È opportuno, se non indispensabile, che l'impresa di installazioni integri tale stampato con una nota da fare firmare al committente che attesta la ricevuta della documentazione da parte del committente medesimo.

È da rilevare come in entrambe le dichiarazioni di conformità e nel progetto debba essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. Qualora non ci sia compatibilità tecnica si deve "crearla" con apposito adeguamento. Questo sta ad indicare che in caso di non compatibilità non si potrà invocare la responsabilità dell'impresa installatrice limitata all'intervento eseguito.

UNA NOVITÀ: LA "DIRI" DIChiarazione di RIspendenza (art 7 comma 6°)

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta, ad esempio impianti "vecchi", o non sia più reperibile (fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste), tale documento è sostituito, ma solo per gli impianti eseguiti prima del 27/03/08 da una DIChiarazione di RIspendenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, a fronte dell'esito di uno specifico sopralluogo e puntuali accertamenti.

Nel caso di impianti che non debbano essere redatti obbligatoriamente da un professionista (si veda sopra), la DIRI può essere resa dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata all'installazione purché ricopra il ruolo da almeno 5 anni ovviamente nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione.

Il DM 37/08 non specifica la formalità con la quale debba essere resa la DIRI, è quindi presumibile che tale dichiarazione sarà "imposta" con un diffuso uso di un facsimile. In ogni caso si ritiene che tale atto debba sostanzialmente richiamare i contenuti della dichiarazione di conformità integrandoli con gli elementi che comprovino i requisiti professionali di chi la rilascia, gli elementi del sopralluogo ed i referti delle prove strumentali qualora richiesti, unitamente a parte degli allegati tecnici che però non assumono carattere di obbligatorietà ma di sostegno della DIRI.

ISTRUZIONI DELL'IMPIANTO (art 8)

Anche se non esplicitamente richiesto come allegato alla dichiarazione di conformità, l'articolo 8 cita le istruzioni predisposte dalla ditta installatrice e dai fabbricanti della componentistica che in questo modo appare una precisa formalità cui deve attivarsi l'installatore.

Pertanto è da ritenere che all'atto della consegna al cliente della dichiarazione di conformità, l'impresa deve allegare apposite istruzioni per conservare le caratteristiche di sicurezza. Tali istruzioni, anche in una ottica di tutela dell'impresa sono da considerare un allegato alla dichiarazione di conformità, nei fatti, obbligatorio anche in analogia a quanto succede per i beni di consumo in particolare di quelli con marcatura CE.

CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL FORNITORE DELL'ENERGIA (art 8)

Nella prassi comune questa non è precisamente una novità essendo formalità già ampiamente consolidata. È chiarito che la consegna di tale documento è da intendersi privo di ogni allegato, ed in questo sta sostanzialmente la novità.

C'è una contraddizione, però, nel disposto dei commi 3 e 4 laddove è richiesta la consegna della dichiarazione di conformità anche per aumento di potenza, ovvero di portata termica del gas, perché si può ipotizzare il non raro caso che a fronte di un aumento di potenza o di portata termica si presenti una dichiarazione di conformità con citato un progetto di un impianto non corrispondente ai limiti citati nell'articolo 5. Sarebbe più logico che in fase di aumento della potenza o portata termica il distributore/venditore richieda o l'adeguamento dell'impianto o il non necessario adeguamento dell'impianto rispetto a quello certificato.

MANUTENZIONE IMPIANTI E PROGETTO (art. 10)

Per la manutenzione ordinaria non è richiesto né il progetto né l'attestazione del collaudo. La manutenzione ordinaria può essere effettuata anche da imprese non abilitate, ma non la manutenzione degli impianti di cui alla lettera f) "gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili" per i

quali vale la normativa specifica e deve essere eseguita imprese abilitate e con personale dotato di specifica abilitazione conseguita a seguito di apposito esame teorico pratico presso la Prefettura.

Sono anche esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici (ad esempio collegamento a mezzo flessibile metallico di piano cottura) e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

DEPOSITO PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA DEL PROGETTO, DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ O DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO. (art. 11)

Nel testo del DM è presente un refuso laddove cita gli impianti della lettera h). Nelle bozze del provvedimento tale lettera sta ad indicare gli impianti di automazione cancelli ecc. che ora sono ricompresi nella lettera a).

Le formalità riguardanti la consegna allo sportello unico all'edilizia sono differenziate a seconda che si tratti di rifacimento o installazione di nuovi impianti in edifici già con certificato di agibilità oppure di installazione, trasformazione o ampliamento di impianti connessi ad interventi edilizi subordinati a permesso a costruire o DIA.

Primo caso: rifacimento o installazione di nuovi impianti edifici già con certificato di agibilità.

In questo caso è l'impresa di installazione che entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori deposita la dichiarazione di conformità ed il progetto, con eventualmente il certificato di collaudo se previsto, allo sportello unico per l'edilizia.

Secondo caso: installazione, trasformazione o ampliamento di impianti connessi ad interventi edilizi subordinati a permesso a costruire o DIA.

In questo caso è chi ha il permesso a costruire o ha presentato la DIA che deposita allo sportello unico per l'edilizia il progetto da realizzare contestualmente al progetto edilizio.

In questo caso è implicito, perché indicato all'art. 9, che per ottenere l'agibilità debba essere consegnata anche la dichiarazione di conformità. Non è chiarito quando debba essere presentata: se alla conclusione dei lavori di installazione o all'atto della richiesta di agibilità in quanto questi due momenti possono essere anche distanti nel tempo. È evidente che all'installatore conviene consegnare al committente la dichiarazione di conformità all'atto della conclusione dei lavori, eventualmente con certificato di collaudo se previsto, facendosi firmare la ricevuta dell'avvenuta consegna della stessa in quanto l'impresa installatrice non ha alcun interesse o ruolo nella pratica di rilascio della certificazione di agibilità.

In tutto questo la novità procedurale è che la consegna alla CCIAA della dichiarazione di conformità non è più eseguita (esclusivamente) per l'operato dell'impresa installatrice, ma per quello dello sportello unico per l'edilizia. È da ritenere che allo sportello unico si debbano inviare due dichiarazioni, una con gli allegati destinata alle attività dello sportello medesimo, la seconda senza allegati che lo sportello trasmetterà poi alla CCIAA della provincia dove ha sede l'impresa. Questo fatto però è chiaro solo per il primo caso, mentre per il secondo caso, essendo consegnata la dichiarazione al committente, l'installatore non ha la certezza che questi la consegnerà allo sportello unico per l'edilizia e che tale sportello la inoltri alla CCIAA per le verifiche di sua spettanza.

In questa situazione pare ancora utilizzabile la procedura indicata dal comma 4 art.9 del DPR 558/99 (non abrogato) che testualmente recita: *"Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata, entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio."*

Con questa doppia procedura, l'impresa è solo parzialmente sollevata dalla responsabilità, con le conseguenti sanzioni per il non aver consegnato almeno semestralmente la dichiarazione di conformità alla CCIAA. L'impresa ha tuttora la responsabilità della trasmissione almeno semestralmente alla CCIAA competente della dichiarazione di conformità priva degli allegati nel caso degli impianti consistenti in installazione, trasformazione o ampliamento connessi ad interventi edilizi subordinati a permesso a costruire o DIA.

CARTELLO INFORMATIVO (art 12)

Non è chiarito cosa si intende con termine "ristrutturazione", ciò premesso è da ritenere che ogni qualvolta si esegua operazioni con rilascio di dichiarazioni di conformità, ad eccezione di quanto stabilito all'art. 10 comma 2° (installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari), si debba dare pubblicità del fatto per mezzo del cartello citato che deve contenere quanto indicato nell'articolo medesimo.

DOCUMENTAZIONE (art. 13)

È reso ufficiale l'obbligo della fornitura della documentazione degli impianti in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo a carico del committente gli impianti oggetto di installazione o manutenzione straordinaria. È stabilito inoltre che la fornitura dei documenti sia citata, ad esempio, nei contratti di vendita o in quelli di locazione. Questo fatto è derogabile, ma negli atti di trasferimento prima citati deve essere espressamente indicato la non fornitura della documentazione. In questo caso solo se l'impianto è antecedente alla data del 27/03/08, l'avente causa deve ricorrere autonomamente ad una DIRI.

SANZIONI (art 15)

Nel DM 37/08 paiono eliminate le sanzioni per il committente, anche se "vivono" nell'art 16 della L46/90 che riguardo gli importi devono essere prima aggiornati, poi convertiti in euro ed infine raddoppiati.

NULLITÀ DEI CONTRATTI EX ART 1418 CC (art 15)

È sostanzialmente una novità. Vero è che si prima (L. 46/90), sia oggi (DM 37/08), gli impianti potevano e possono essere eseguiti da IMPRESE abilitate "tramite" la figura del responsabile tecnico ma oggi si parla anche di nullità del contratto di installazione e del diritto ad esercitare la richiesta di risarcimento dei danni da parte di un committente incauto. Considerando che il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione dell'impianto ad impresa per la quale ha preventivamente accertato l'idoneità (art 8) è possibile che in caso di contenzioso il committente sia sempre considerato "soggetto debole" in caso di affidamento dell'incarico ad impresa non qualificata e quindi in giudizio, oltre alla nullità ex art 1418 CC ed il conseguente risarcimento, sia invocata anche il reato di truffa di cui all'art. 640 CP qualora ci sia attività ingannatoria capace di indurre il committente in errore attraverso artifici e raggiri per affidare i lavori e la truffa sia invocato anche senza querela di parte per effetto delle circostanze aggravanti previste dall'art. 61 C.P. o nel caso che l'installazione sia per qualsiasi ente pubblico.

*Per informazioni: Confartigianato Imprese Pistoia - Uff. Categorie Tel. 0573 937835 – Fax 0573 934379
mail: ferri.r@confart.com*